

PER LA CONCESSIONE AI CITTADINI MENO ABBIENTI DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE SUGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO.

Vista la legge 9 dicembre 1998 n° 431 ed in particolare art. 11;

Visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

Vista la legge Regionale 6 agosto 1999 n° 12, ed in particolare l'art. 14;

Visto il Regolamento Regionale 19 novembre 2008, n° 22, che, tra l'altro, ha esteso la possibilità di accesso al fondo regionale per il sostegno alla locazione a tutti i Comuni del Lazio;

Visto l'art. 26 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2 che consente a tutti i Comuni della Regione Lazio di individuare con appositi bandi pubblici i conduttori aventi i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

Visto il decreto 12 febbraio 2014 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede al punto 7 che in ragione della limitatezza delle risorse disponibili le regioni possono stabilire requisiti più restrittivi di quelli indicati nell'art. 1 del decreto del Ministero dei pubblici 7 giugno 1999;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 21 luglio 2015 che approva i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n° 431 e all'art. 14 della Legge regionale 6 agosto 1999, n 12 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 09.09.2015 con la quale è stato approvato il presente bando;

SI RENDE NOTO

- Che in adempimento alle citate leggi è indetto bando di partecipazione alla concessione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione per abitazione, con elevata soglia di incidenza sui bassi redditi degli affittuari, in favore dei conduttori in possesso dei sotto elencati requisiti;
- Che i soggetti interessati possono presentare domanda per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà privata, secondo quanto disposto dal presente avviso.

Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando e per i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 1 Soggetto beneficiari dei contributi;

Il Comune accoglie le domande dei richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) cittadinanza di uno stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n°40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n° 286 e successive modifiche e integrazioni e, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 13 della legge n. 133/2008, in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lazio alla data di pubblicazione del bando comunale di concorso per l'accesso al contributo;
- c) residenza anagrafica nell'immobile e nel Comune cui si riferisce l'annualità del bando (anno 2014);
- d) Titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10;
- e) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (rif. alloggio adeguato: art. 20 del regolamento regionale n.2/2000) nell'ambito territoriale del comune di residenza; il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
- f) Non avere ottenuto, per l' annualità del Fondo indicata nel Bando, l'attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
- g) Non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa;
- h) Essere in regola con il pagamento del canone di locazione.

Art. 2 Requisiti reddituali per l'accesso al contributo.

I requisiti minimi reddituali che i conduttori di alloggi devono possedere alla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo sono fissati, in deroga a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e sulla base del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in deroga a quanto stabilito dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, come di seguito riportato:

- Il reddito del nucleo familiare, calcolato con il metodo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), non deve essere superiore a €. 10.000,00 (euro diecimila/00) rispetto al quale il canone di locazione deve avere un'incidenza superiore al 35%

Il canone di locazione è quello annuale risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e riscontro dalle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento, riferito all'annualità del fondo indicata nel Bando Comunale.

L'ISEE di riferimento, in base al D.P.C.M. 159/2013, è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo.

La percentuale di incidenza è determinata con la seguente formula:

$$\text{Incidenza} = (\text{canone/ISEE}) \times 100$$

Nel caso in cui il richiedente dichiara il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a " zero" l'erogazione del contributo è possibile soltanto se alla domanda di contributo è allegata autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di "reddito zero" sono compresi tutti i soggetti che dichiarano un reddito imponibile pari a zero, ovvero che dichiarano un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo.

Il valore dei canoni è quello risultante dai contributi di locazione registrati, al netto degli oneri accessori.

L'importo del contributo da assegnare sarà determinato come segue:

- Canone annuo meno il 35% del reddito ISEE e comunque fino ad un massimo di €. 3.000,00.

Il contributo, anche per i casi, suesposti non potrà comunque superare l'importo del canone annuo.

Qualora nel corso dell'anno in cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione.

Gli stessi allegati alla domanda, sono prodotti nel caso in cui il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione.

Art.4 Documentazione da allegare alla domanda

1. attestazione ISEE riguardante il nucleo familiare riferita ai redditi percepiti nell'anno 2014 con nuova Dich. ISEE in base al D.P.C.M. 159/2013;
2. copia del contratto di locazione registrato anno 2014;
3. copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2014;
4. fotocopia del documento di identità e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia della carta o del permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
5. in caso di "reddito zero", autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento;
6. autocertificazione di mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (rif. alloggio adeguato: art. 20 del regolamento regionale n.2/2000) nell'ambito territoriale del comune di residenza; il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare.

Art. 5 Formazione e Pubblicazione della Graduatoria

Il Comune, provvederà all'Istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità e procederà alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La suddetta graduatoria provvisoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Monterosi per dieci giorni consecutivi.

Entro tale periodo potrà essere presentata opposizione, qualora si riscontrassero errori materiali nell'attribuzione dei punteggi.

Trascorso tale termine e vagliate le eventuali opposizioni sarà pubblicata la graduatoria definitiva l'amministrazione comunale con proprio atto, farà pervenire alla Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, la graduatoria definitiva approvata, gli importi attribuiti e l'importo complessivo della somma;

Art. 6 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata unicamente su modelli messi a disposizione dal competente ufficio comunale Ufficio Assistente Sociale e, dovrà essere spedita entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando all'Ufficio Servizi Sociali Via Urbano del Drago, n°37- 01030 con raccomandata semplice o presentata direttamente al Comune ufficio protocollo.

Farà fede la data del protocollo o del timbro postale di spedizione.

I concorrenti che presentino la domanda dopo la scadenza del termine sopra indicato saranno automaticamente esclusi, così come coloro che dovessero presentare domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

A seguito dell'Istruttoria delle domande pervenute, verrà predisposta una graduatoria provvisoria, a seguito della quale è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati.

Il Comune a termine della presentazione dei ricorsi, provvede alla formazione della graduatoria definitiva.

I dati personali ivi compresi quelli sensibili, verranno trattati ai sensi della legge n° 675/96.

Qualora il contributo assegnato dalla Regione Lazio sia inferiore al totale del contributo spettante indicato nella graduatoria definitiva, il Comune si avvalerà della facoltà di erogare ai soggetti beneficiari percentuali inferiori al 100% del contributo spettante. Il contributo comunale non sarà comunque erogato ai beneficiari per un importo inferiore ad €. 100,00

L'Ufficio Competente procederà ad idonei controlli, anche a campione ai sensi delle vigenti normative in materia, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive che se rilevate non veritiere comporteranno la decadenza dei benefici richiesti, nonché l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR. N° 445/2000. Per ulteriori informazioni chiamare l'Ufficio Assistente Sociale del Comune di Monterosi ai numeri 0761/699444 int. 0, responsabile di procedimento Assistente Sociale Dott.ssa Sandra Bevilacqua.

Monterosi 07/09/2015

IL SINDACO

Dr. Sandro Giglietti

